

Notaio
Dott. Francesco Maragliano
Via Manin, 33
20121 Milano
Tel. 02 29002303

Registrato a Milano
Atti Pubblici
Il 30/07/2007

N. 91303 di Repertorio

N. 17079 di Raccolta

Verbale di Assemblea straordinaria della "Associazione Amici della Neonatologia dell'Ospedale Niguarda Onlus", con sede in Milano.

Repubblica Italiana

L'anno duemilasette ed il giorno ventitré del mese di luglio in Milano e nel mio studio in via Manin n. 33, alle ore quattordici e trenta minuti.

Addi 23 luglio 2007

Avanti a me Dottor Francesco Maragliano, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano è comparsa la Signora Franca Scotti, nata a Concorezzo il 27 maggio 1941, residente in Monza, Via Buccari n. 2.

Detta Comparsa, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente della "Associazione Amici della Neonatologia dell'Ospedale Niguarda Onlus", con sede presso la Divisione di Patologia Neonatale Ospedale Cà Granda - Piazza Ospedale Maggiore 3, Milano, costituita con atto a mio rogito in data 6 aprile 1995, Repertorio Numero 66005/7960, registrato a Milano - Atti Pubblici - il 24 aprile 1995 al numero 8968, Serie 1/A, mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, alle risultanze dell'Assemblea straordinaria della predetta Associazione, qui convocata per questo giorno ed ora, con lettere inviate agli associati in data 6 luglio 2007, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifica dello Statuto Sociale

Al che aderendo io Notaio do' atto di quanto segue:

Assume la presidenza la Comparsa la quale constata:

• che sono presenti quattro associati su sei associati in persona dei signori:

Franca Scotti

Raffaella Bruno

Valeria Fasolato

Alberto Brunelli;

• che del Consiglio Direttivo, composto da cinque membri, sono presenti i signori Franca Scotti, Presidente, Raffaella Bruno e Valeria Fasolato;

• che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sul punto trascritto all'ordine del giorno.

Il Presidente inizia la trattazione e informa gli intervenuti che l'Agenzia delle Entrate di Milano, ai fini dell'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, ha richiesto alcune modifiche statutarie che la Comparsa illustra all'Assemblea.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità dei voti espressi verbalmente,

DELIBERA

1) di modificare gli articoli 2, 4, 5 e 7 dello Statuto sociale come segue:

“Art. 2 – Scopo

L'Associazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza fini di lucro, si ispira ai concetti di globalità e di efficienza nell'assistenza perinatale.

Persegue i seguenti scopi nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria:

- collaborare con la divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano per quanto riguarda la soluzione di problematiche organizzative comprendenti, in particolare, la dotazione di apparecchiature, la crescita e l'ammodernamento del reparto, l'aggiornamento scientifico e la promozione di attività culturali legate al settore della neonatologia;

- promuovere studi e ricerche per migliorare l'assistenza del neonato. L'Associazione non potrà compiere attività diversa da quelle istituzionali suddette a eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 – 5° comma del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

1 – I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione. La quota associativa a carico dei soci è deliberata dall'Assemblea ordinaria. È annuale, non restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2 – I soci hanno il diritto:

- di partecipare personalmente alle Assemblee e di votare;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

3 – I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. La quota sociale non è trasmissibile se non a causa di morte e non può essere rivalutata.

Art. 5 – Patrimonio

1 – L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari.

2 – È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3 – È obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 – Assemblea dei soci

1 – L'Assemblea è costituita da tutti i soci all'Associazione.

2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale o presso altro luogo idoneo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla

chiusura dell'esercizio sociale e in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla richiesta.

5 – L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

6 – L'Assemblea straordinaria viene convocata per le eventuali modifiche statutarie, per lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione e per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.

7 – L'avviso di convocazione è reso pubblico nella sede sociale e comunicato con lettera, anche a mano, almeno sette giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

8 – Salvo quanto previsto all'art. 11, l'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

9 – Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

10 – I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- fissare l'ammontare della quota associativa (o altri contributi a carico dei soci);
- deliberare sullo scioglimento;
- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione).”;

2) di dare atto che lo Statuto sociale, invariato in ogni altra sua parte, è quello che si allega al seguente verbale sotto la lettera “A”, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla Comparsa.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, in massima parte dattiloscritto da persona di mia fiducia con nastro ad inchiostro indelebile, completato a mano da me Notaio, da me letto alla Comparsa che a mia domanda lo approva e quindi con me Notaio lo sottoscrive alle ore quindici e dieci minuti.

Occupate sette facciate e quanto fin qui dell'ottava di due fogli.

Firmato Franca Scotti

" Francesco Maragliano Notaio

Allegato "A" al N. 17079 di Raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA NEONATOLOGIA DELL'OSPEDALE NIGUARDA
ONLUS"

costituita con atto a rogito Notaio Francesco Maragliano di Milano in data 6 aprile 1995 Rep. N. 66005/7960

Denominazione

Art. 1 - Costituzione

1 - E' costituita l'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA NEONATOLOGIA DELL'OSPEDALE NIGUARDA ONLUS".

L'Associazione non persegue finalità di lucro.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seg. del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo.

2 - La durata è a tempo indeterminato.

3 - L'Associazione ha sede legale in Milano, presso la Divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale Ospedale Niguarda Cà Granda - Piazza Ospedale Maggiore 3.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza fini di lucro, si ispira ai concetti di globalità e di efficienza nell'assistenza perinatale.

Persegue i seguenti scopi nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria:

- collaborare con la divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano per quanto riguarda la soluzione di problematiche organizzative comprendenti, in particolare, la dotazione di apparecchiature, la crescita e l'ammodernamento del reparto, l'aggiornamento scientifico e la promozione di attività culturali legate al settore della neonatologia;

- promuovere studi e ricerche per migliorare l'assistenza del neonato. L'Associazione non potrà compiere attività diversa da quelle istituzionali suddette a eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 – 5° comma del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 3 - Soci dell'Associazione

1 - Sono soci dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, coloro che ne facciano richiesta e la cui domanda venga accolta dal Consiglio Direttivo.

Possono aderire all'Associazione anche persone giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici nella persona di un loro rappresentante.

2 - Il numero dei soci è illimitato.

3 - I soci hanno tutti parità di diritti e doveri.

4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci:

4.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

4.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda.

4.3 - I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento della quota associativa;
- per decesso;

- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.4 - L'ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di non ammissione o di espulsione vi deve essere una delibera motivata.

E' ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

1 – I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione. La quota associativa a carico dei soci è deliberata dall'Assemblea ordinaria. È annuale, non restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2 – I soci hanno il diritto:

- di partecipare personalmente alle Assemblee e di votare;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

3 – I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. La quota sociale non è trasmissibile se non a causa di morte e non può essere rivalutata.

Art. 5 - Patrimonio

1 - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti, e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari.

2 - E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3 – È obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 - Organi sociali dell'Associazione

1 - Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 7 - Assemblea dei soci

1 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

2 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale o presso altro luogo idoneo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla

richiesta.

5 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per le eventuali modifiche statutarie, per lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione e per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.

7 - L'avviso di convocazione è reso pubblico nella sede sociale e comunicato con lettera, anche a mano, almeno sette giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

8 - Salvo quanto previsto all'art. 11, l'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentanti.

9 - Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

10 - I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- fissare l'ammontare della quota associativa (o altri contributi a carico dei soci);
- deliberare sullo scioglimento;
- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione).

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice-Presidente (o più Vice-Presidenti).

3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola tre volte all'anno, su convocazione del Presidente, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo. Per la validità della costituzione del Consiglio deve essere presente almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenuto nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- nominare fra i suoi membri, nel caso se ne ravvisasse la necessità, un tesoriere ed eventualmente un segretario anche fra persone estranee all'Associazione;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di socio;
- ratificare, nella prima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un Comitato Scientifico con poteri consultivi.

Le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Il Consiglio può delegare al Presidente, con apposita delibera, anche gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 9 - Presidente

1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- rappresenta l'Associazione nei confronti di banche e istituti di credito in genere, con facoltà di aprire e chiudere conti correnti ed operare sugli stessi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 - Bilancio

1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 11 - Scioglimento dell'Associazione

1 - Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 del Decreto Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Firmato Franca Scotti

" Francesco Maragliano Notaio

Copia conforme all'originale

Milano, 31 luglio 2007